



Contrada di San Giacomo a.p.s.

Via Ortigara n.14/A - 44121 Ferrara
Partita IVA 02009480381 - C.F. 93060700387 - SDI KRRH6B9
www.contradadisangiaco.it - segreteria@contradadisangiaco.it

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 21,45 presso i locali della sede sociale in Via Ortigara 14/A, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Contrada di San Giacomo.

A norma dell'art. 13 comma 7) del vigente Statuto sociale, presiede la riunione il Presidente Giannantonio Braghiroli, a fungere da segretaria la signora Frabetti Paola, che accetta.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto.

Presenti n.110 Associati di cui n.42 per delega espressa su n. 225 associati aventi diritto al voto.

Il Presidente dichiara pertanto che l'assemblea deve ritenersi pienamente regolare e valida ed invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Procedimento Post-Trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al **R.U.N.T.S.** di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. Sezione B) **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE** – Modifiche statutarie a rimozione di motivi ostativi all'iscrizione ex art.31 comma 8) del D.M. 106/2020.

Prende la parola il Presidente Giannantonio Braghiroli il quale comunica ai presenti che la modifica dei due commi dell'articolo 13 del vigente Statuto della Contrada di San Giacomo, è stata richiesta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) della Regione Emilia Romagna in data 08/08/2022.

Tale modifica rappresenta un atto formale, obbligatorio ed indispensabile per definire la procedura di iscrizione al R.U.N.T.S. che consentirà di mantenere le collaborazioni con gli Enti pubblici e permetterà di godere di tutti i benefici legati a questa tipologia di settore Non Profit.

Prende la parola il Capo Contrada Paolo Catani per alcune comunicazioni agli associati prima di procedere all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà poi la parola alla Dott.ssa Fabbri, consulente della Contrada, per illustrare sinteticamente le due variazioni statutarie che sono state trasmesse a tutti gli associati con la l'avviso di convocazione. La stessa ricorda che nell'ottobre 2021 si era proceduto alla trasmissione dei dati della Associazione, già iscritta fra gli Enti di Promozione Sociale della Regione Emilia Romagna, finalizzata alla successiva iscrizione R.U.N.T.S..

Gli uffici regionali preposti al controllo hanno richiesto le due modifiche inerenti entrambe l'Art. 13 del vigente Statuto sociale.

Comma 2) per regolare il voto agli associati minorenni;

Nuovo Testo :

Hanno diritto di voto tutti gli associati ai sensi dell'art. 2373 cc., nel caso di associati minorenni, gli stessi possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale;

D. Lgs 117/2017 - L.R. 34/2017 Regione Emilia Romagna – A.P.S. n. 1857;

Ente iscritto nell'elenco delle Associazioni di Rievocazione Storica – Regione Emilia Romagna - art. 3 comma 1) L.R. n.3/2017;

Esente da imposta di bollo art. 82 comma 5) D. Lgs. 117/2017;



r_emiro.giunta - Prot. 29/09/2022.0973806.E



Contrada di San Giacomo a.p.s.

Via Ortigara n.14/A - 44121 Ferrara

Partita IVA 02009480381 - C.F. 93060700387 - SDI KRRH6B9

www.contradadisangiaco.it - segreteria@contradadisangiaco.it

r_emiro.giunta - Prot. 29/09/2022.0973806.E

Comma 11) per regolamentare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Nuovo Testo :

L'Assemblea convocata in seduta Straordinaria ai sensi dell'art. 2365 c.c., è valida, in prima convocazione se registra la presenza, fisica o per delega, del 75% dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria approva le delibere ad essa sottoposte con il voto favorevole della maggioranza (più della metà) dei voti validamente espressi dai presenti alla seduta. Nel caso di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza, fisica o per delega, del 75% dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno il 75% dei soci.

Il Presidente Giannantonio Braghiroli chiede all'assemblea se ci sono domande o ulteriori richieste di chiarimenti sull'argomento all'Ordine del Giorno, nessuno chiede la parola.

Il Presidente Giannantonio Braghiroli propone all'assemblea riunita di procedere con l'espressione di voto per alzata di mano come previsto statutariamente. All'unanimità viene accettato il voto palese.

Il Presidente Giannantonio Braghiroli propone all'assemblea riunita di procedere con l'espressione di voto in un'unica soluzione. Un associato propone la votazione separata per la variazione dei due commi.

Il Presidente Giannantonio Braghiroli accoglie la richiesta e si procede con le richiesta di votazione per la modifica dell'art.13 comma 2) dello Statuto della Contrada di San Giacomo.

Il risultato della votazione è il seguente n. 109 voti a favore, 1 voto contrario, nessun astenuto.

Il Presidente Giannantonio Braghiroli procede con la richiesta di votazione per la modifica dell'art.13 comma 11) dello Statuto della Contrada di San Giacomo.

Il risultato della votazione è il seguente n.110 voti a favore, nessun voto contrario, nessun astenuto.

Si dichiara approvata la variazione statutaria dell'art. 13 nei commi 2) e 11), e si assume il nuovo testo di Statuto.

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22:00.

Il Presidente
Giannantonio Braghiroli

La segretaria
Paola Frabetti

D. Lgs 117/2017 - L.R. 34/2017 Regione Emilia Romagna – A.P.S. n. 1857;
Ente iscritto nell'elenco delle Associazioni di Rievocazione Storica – Regione Emilia Romagna - art. 3 comma 1) L.R. n.3/2017;
Esente da imposta di bollo art. 82 comma 5) D. Lgs. 117/2017;

AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 28 SET. 2022 al n° 2296 Sr. 3
liquidati euro *Esente*

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso





**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
CONTRADA DI SAN GIACOMO A.P.S.**

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CONTRADA DI SAN GIACOMO A.P.S.

Art. 1

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale Contrada di San Giacomo, con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, di seguito indicata anche come "CONTRADA".
2. La Contrada ha sede legale nel Comune di Ferrara. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Ferrara non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata della Contrada è illimitata.
4. La Contrada è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
5. L'Ente potrà inserire nella denominazione anche la locuzione Ente del Terzo Settore o E.T.S. con efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).
6. Il patrimonio della Contrada comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita (ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017) comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
8. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2

La Contrada di San Giacomo porta l'insegna dell'Aquila Bianca Estense sui colori Giallo e Blu inquartati.

Art. 3

Territorio

1. La Contrada di San Giacomo è costituita nell'ambito del suo territorio, delimitata in conformità con i vecchi statuti dell'Ente Palio della Città di Ferrara, e successivamente aggiornati dai regolamenti attualmente in vigore. Il territorio risulta così delimitato:
 - C.so Isonzo (lato pari) – Via Darsena – Via Arginone . V.le Cavour (lato dispari) – Via Mura di Porta Po – Via Porta Catena (fino al bivio di Via Canapa ed in profondità, fino alla ferrovia per Padova) – V.le Po (lato sinistro dopo la ferrovia) – Via Modena – Mizzana – Cassana – Porotto.

Art. 4

Scopi e Attività

1. La Contrada è apertita, aconfessionale, asindacale, libera associazione e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. La Contrada persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore Dlgs 117/17, la Contrada svolge attività d'interesse generale, in particolare ha le seguenti finalità:



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Oltre alle sopracitate finalità dovrà:

- a) Far partecipare i propri associati alle iniziative dell'Ente palio della Città di Ferrara per manifestazioni ispirate alla storia, al costume e alla cultura ferrarese, che trova la massima espressione nella celebrazione del palio di San Giorgio, al quale dovrà sempre partecipare, con tutte le sue forze ed al meglio delle proprie possibilità;
 - b) Promuovere iniziative atte a valorizzarne l'attività, ed attività culturali in genere legate alla città di Ferrara nei confronti dei propri associati e terzi;
 - c) Favorire, gestire e realizzare attività, opere ed iniziative nel campo del tempo libero, delle promozioni storiche, sportive e folcloristiche dei giochi con la bandiera, dello sport in genere, dell'arte, della cultura popolare e musicale nei confronti dei propri associati e di terzi;
 - d) Attuare, mediante strutture ed organismi adeguati, tutte le iniziative possibili per un più ampio sviluppo dell'associazione inteso come mezzo di formazione civica nei confronti dei propri associati e terzi;
 - e) Promuovere convegni, dibattiti, attività di studio e promozione. Iniziative pubblicitarie che rientrino nei punti a), b), c), e d) e stringere relazioni di collaborazione e adesione con organizzazioni che perseguono i medesimi fini.
4. La Contrada può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
5. La Contrada potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5

Risorse Economiche

1. La Contrada trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:
- quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni, rimborsi, legati;
 - contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici e di Fondazioni;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali e contributi di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, e vendita di manufatti;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 6

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio fino al 30 Giugno di ogni anno;
2. La Contrada deve redigere il rendiconto economico - finanziario di esercizio annuale. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento dell'associazione.
3. Esso viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto.
4. Nel rendiconto economico - finanziario viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117-17.

Art.7

Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno della Contrada è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, tutte le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della Contrada ed è garantito il voto singolo.

Art. 8

Associati

1. Possono essere ammessi a far parte della Contrada le persone fisiche (di ambo i sessi, senza limitazione di fede, nazionalità ed etnia) e le Associazioni di promozione sociale, che condividano le finalità e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art.35, c.3 D.lgs. 117.
3. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.9

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo /Maestrato da parte degli interessati che abbiano almeno 6 anni al 31 dicembre dell'anno del tesseramento. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo /Maestrato e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. La Contrada non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. L'appartenenza alla Contrada è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
4. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
5. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo /Maestrato, le eventuali rielezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

6. Il Consiglio Direttivo / Maestrato cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi siano stati accettati ed avranno versato la quota associativa.
7. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
8. Recesso Volontario: Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
9. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea per:
 - Sanzione disciplinare (Ai sensi dell'art. 24 co. 2 del Codice civile gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato solo per gravi motivi).
 - Nei casi previsti dal Regolamento.
10. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
11. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
12. La quota sociale non è trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 11

Diritti e Doveri Associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (dopo il compimento del 18° anno di età);
- essere informati sulle attività della Contrada e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto o dal regolamento;
- frequentare i locali della Contrada;
- partecipare alle diverse attività della Contrada;
- partecipare e votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare, la quota associativa, uguale per tutti, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli associati;
- chiedere e ottenere l'autorizzazione dal Consiglio Direttivo /Maestrato per partecipare ad attività e/o ricoprire incarichi all'interno di organizzazioni a cui la Contrada risulta direttamente collegata.

Art.12

Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo /Maestrato;
- Il Presidente;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- il revisore unico / collegio dei revisori, nominato/i qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del codice del terzo settore;
- Collegio dei probiviri;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 13

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Contrada ed è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria (modifiche statuto e/o scioglimento associazione).



- Ogni associato dispone di un solo voto.
 - Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta per un massimo di 1 per associato.
2. Hanno diritto di voto tutti gli associati ai sensi dell'art. 2373 cc. nel caso di associati minorenni, gli stessi possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale;
 3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo /Maestrato almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo, il rendiconto economico - finanziario, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo / Maestrato o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
 4. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
 5. Dovrà altresì essere convocata almeno due volte l'anno:
 - per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario;
 - per l'approvazione del bilancio preventivo, della quota associativa annua e del documento programmatico per l'anno associativo successivo.
 6. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico - finanziario;
 - delibera le eventuali nuove nomine, in caso membri dei vari Organi debbano essere sostituiti durante il mandato;
 - delibera l'approvazione della quota associativa;
 - delibera la sfiducia agli organi di Contrada o, individualmente, ai singoli membri che li compongono;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo / Maestrato per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.
 7. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente /Massaro, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
 8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno entro 15 giorni prima della riunione, a mezzo lettera o posta elettronica e reso pubblico mediante affissione nell'Albo della Contrada. Nell'avviso deve essere indicato il luogo, il giorno, e l'ora sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché gli argomenti che dovranno essere esaminati dall'Assemblea.
 9. L'Assemblea convocata in seduta Ordinaria è valida in prima convocazione se registra la presenza, fisica o per delega, della maggioranza (più della metà) dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria può procedere alle operazioni di voto qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria approva le delibere ad essa sottoposte con il voto favorevole della maggioranza (più della metà) dei voti validamente espressi dai presenti alla seduta.
 10. Le votazioni possono essere fatte a scrutinio segreto, voto palese o per appello nominale. Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali o comunque nominative possono essere fatte solo a scrutinio segreto.
 11. L'Assemblea convocata in seduta Straordinaria ai sensi dell'art. 2365 c.c., è valida, in prima convocazione se registra la presenza, fisica o per delega, del 75% dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria approva le delibere ad essa sottoposte con il voto favorevole della maggioranza (più della metà) dei voti validamente espressi dai presenti alla seduta. Nel caso di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza, fisica o per delega, del 75% dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno il 75% dei soci.

12. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Contrada, devoluzione patrimonio e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
13. Nel caso in cui l'Assemblea abbia deliberato lo scioglimento della Contrada, qualunque sia la causa, è obbligo devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'ufficio individuato dall'articolo 45 c.1 del Dlgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie dell'organo sociale competente (Consiglio Direttivo). L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo / Maestrato è l'organo di amministrazione della Contrada e può essere composto da 9 – 11 membri eletti in Assemblea tra i soci medesimi.
Nel Consiglio Direttivo / Maestrato le seguenti cariche sono nominative e obbligatorie:
 1. Presidente
 2. Vicepresidente / Massaro
 3. Tesoriere
 4. Segretario
 5. Barbaresco
 6. Provveditore al circolo
2. Il Consiglio Direttivo / Maestrato governa la Contrada ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e possono essere rieletti.
4. Tutti i componenti dei vari Organi non hanno vincoli di mandato ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente/Massaro, i quali possono esercitare per un numero massimo di due mandati consecutivi.
5. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
6. Qualora prima della scadenza del mandato uno o più membri del Maestrato, esclusi Presidente o Vicepresidente/Massaro, dovessero rassegnare le dimissioni o che, per qualsiasi motivo non potessero più far parte del Consiglio Direttivo / Maestrato, sarà compito del Presidente convocare assemblea ordinaria per sostituirli.
7. Il Consiglio Direttivo / Maestrato è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente/Massaro, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano come da regolamento.
8. Il Consiglio Direttivo / Maestrato è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o da almeno i 2/3 dei componenti che ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
9. Il Consiglio Direttivo / Maestrato è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Contrada, ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea, ed in particolare ha il compito di:
 - redigere il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere il documento programmatico del successivo anno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - proporre la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- proporre per la ratifica in Assemblea l'eventuale esclusione di un associato;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 15

Il Presidente

1. Al Presidente di Contrada viene attribuita la rappresentanza legale della Contrada di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente e il Vicepresidente/Massaro possono essere rieletti per un numero massimo di due mandati consecutivi in riferimento alle due cariche predette.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Contrada, ed in particolare ha il compito di:
 - Firmare gli atti e i documenti che impegnano la Contrada sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo/Maestrato;
 - Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo/Maestrato;
 - Presentare ed illustrare all'Assemblea le proposte sulle quali l'Assemblea stessa è chiamata a deliberare.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Inoltre, presenta annualmente all'Assemblea Generale per l'approvazione:

- La relazione morale e il rendiconto economico - finanziario sulle attività svolte dalla Contrada;
 - I conti di previsione;
 - La quota annua sociale;
 - Il documento programmatico per il successivo anno associativo.
5. In casi di estrema urgenza, può prendere provvedimenti di carattere straordinario, dei quali dovrà relazionare in sede di riunione del Consiglio Direttivo per l'opportuna ratifica.
 6. La carica di Presidente si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Art.16

Il Vicepresidente / Massaro

1. Al Vicepresidente/Massaro compete la gestione tecnico-organizzativa della Contrada. Dovrà coordinare l'attività dei vari settori e attuare ogni iniziativa atta a migliorare e sviluppare l'attività dell'Associazione ed ha la facoltà di assegnare incarichi a seconda delle necessità organizzative. Gli incarichi possono essere anche cumulabili tra loro.
2. Segue i compiti previsti dal regolamento attuativo.
3. Sostituisce in prima persona il Presidente in caso di assenza.

Art. 17

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria della Contrada, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di svolgere i compiti previsti nel regolamento attuativo.
2. Deve sottostare ad ogni verifica di cassa stabilita dal Presidente;



3. Qualora l'Assemblea gli revochi il mandato o in caso di impedimento definitivo o di dimissioni, sarà sostituito dal Vicepresidente /Massaro.

Art. 18

Il Segretario

1. Il Segretario svolge i seguenti compiti:
 - Su indicazioni di Presidente e Vicepresidente prepara le convocazioni per gli incontri del Consiglio Direttivo;
 - Verbalizza gli incontri di cui al punto precedente;
 - Prepara e mantiene aggiornato lo scadenziario degli eventi di Contrada facendosi carico di verificare il rispetto delle tempistiche previste;
 - Distribuisce, per competenze, le comunicazioni che a vario titolo giungono in segreteria;
 - Altri compiti, come da regolamento attuativo.

Art.19

Barbaresco

1. Il Barbaresco è il solo responsabile della gestione delle corse al Palio come da regolamento attuativo. Dopo la sua elezione decade da qualsiasi altra carica che ricopre in quel momento.
2. Ha il dovere di presentare una "Relazione morale e finanziaria":
 - al Consiglio direttivo entro trenta giorni da ogni Palio corso;
 - alla prima assemblea ordinaria utile, oppure durante l'assemblea di approvazione del bilancio preventivo, della quota sociale annua, comunque, entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno.
3. Qualora l'Assemblea gli revochi il mandato o in caso di impedimento definitivo o di dimissioni, sarà sostituito dal Vicepresidente /Massaro.
4. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per la nomina del Barbaresco nel più breve tempo possibile. Tale clausola non è applicabile tre mesi prima dello svolgimento del Palio di San Giorgio. In questo caso viene sostituito ad interim dal Vicepresidente/Massaro. Se il Consiglio Direttivo/Maestrato è nei primi due anni di mandato il Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea entro e non oltre 15 giorni l'avvenuta manifestazione del Palio, per indire le elezioni ed il nuovo Barbaresco rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo/Maestrato, se invece il mandato del Consiglio Direttivo/Maestrato è in scadenza, il Vicepresidente/Massaro farà le veci del Barbaresco fino alle nuove elezioni del Consiglio Direttivo/Maestrato che si terranno nell'Assemblea Ordinaria.

Art. 20

Provveditore al Circolo

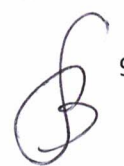
1. È il solo responsabile della gestione del Circolo inteso come luogo di aggregazione dei soci all'interno dei locali "sede" della Contrada.
2. Dopo la sua elezione decade da qualsiasi altra carica che ricopre in quel momento. Sceglie a suo insindacabile giudizio lo staff di lavoro della ristorazione e gestione il circolo come da regolamento attuativo. Qualora l'Assemblea gli revochi il mandato o in caso di impedimento definitivo o di dimissioni, sarà sostituito dal Vicepresidente/Massaro.
3. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per la nomina del Provveditore al Circolo nel più breve tempo possibile. Tale clausola non è applicabile tre mesi prima dello svolgimento del Palio di San Giorgio. In questo caso viene sostituito ad interim dal Vicepresidente/Massaro.

Art. 21

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

9





3. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Contrada.
4. È compito dell'organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Contrada, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
6. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22

Revisione Unico o Collegio dei revisori dei conti

1. Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo/Maestrato ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione della Contrada, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo/Maestrato e alle assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea. In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo/Maestrato ed è rieleggibile.
3. Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione di insediamento.
4. La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, sottoposti a giudizio del Collegio dei Proviviri ed eventualmente ratificati dall'Assemblea.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo/Maestrato e alle Assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.
6. I componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa e contabile.
7. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Art. 23

Del Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'assemblea tra i soci medesimi.
2. Il Collegio dei Proviviri è organo di giudizio in primo grado ed è competente a decidere, in ultima istanza, su tutti gli atti lesivi all'interesse della Contrada, al Consiglio Direttivo/Maestrato spetta la possibilità di tentare un'eventuale mediazione.

Art. 24
Libri Sociali

La Contrada ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali ai sensi degli art. 15 del D.lgs.117/17:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 25

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

Rinvio e clausola di mediazione

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.
2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
3. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso il Collegio dei Probiviri.

Art. 27

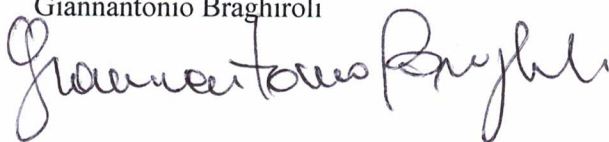
Disposizioni Finali

1. Le norme costituzionali e loro eventuali modifiche entrano in vigore dal momento della loro approvazione, salvo per quanto diversamente disposto dall'Assemblea.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e non deliberato dagli organi statutari, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli usi e consuetudini della Contrada.

Testo approvato con l'assemblea del 15/09/2022

Il Presidente

Giannantonio Braghiroli





r_emlro.giunta - Prot. 29/09/2022.0973806.E

\$